



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. 409/2020

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Romanelli Francesco Paolo

Presidente

Daddabbo Pasquale

Consigliere relatore

De Corato Rossana

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 35210 del registro di Segreteria,
promosso dalla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte
dei conti per la Puglia nei confronti dei sig.ri:

- DI SALVIA Nicandro, nato a San Nicandro Garganico (FG) il 21 novembre
1946 e ivi residente in via Gramsci n.152, Codice fiscale
DSLNNND46S21I054N, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Irmici, con
domicilio eletto presso il relativo studio legale in San Severo (FG), via Sabotino
n.4, pec: irmici.raffaeleignazio@avvocatifoggia.legalmail.it;

- MIMMO Pietro Urbano, nato a Lesina (FG) il 25 aprile 1951, residente a San
Nicandro Garganico (FG), in via Madonna di Fatima n.5, Codice fiscale
MMMPRR51D25E549K, rappresentato e difeso, dall'Avv. Francesco
Lozupone (C.F. LZPFNC61S26I158G), PEC:
lozupone.francesco@avvocatifoggia.legalmail.it, ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell'Avv. Giovanni Stefani in Via Manzoni n.21, Bari;

- TARDIO Arcangela, nata a San Nicandro Garganico (FG) il 17 aprile 1971 e

G. 35210



ivi residente in IV vico Corso Garibaldi n.10, Codice fiscale

TRDRNG71D57I054V, elettivamente domiciliata in Roma alla

Circonvallazione Clodia n. 82, presso lo studio dell'avvocato Cristiano Fuduli,

del Foro di Roma, che la rappresenta e difende e dichiara di voler ricevere le

comunicazioni a mezzo PEC all'indirizzo

cristianofuduli@ordineavvocairoma.org.

Visto l'atto di citazione depositato in data 4 luglio 2019 presso la Segreteria di

questa Sezione Giurisdizionale.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza dell'8 ottobre 2020, con l'assistenza del segretario,

dott. Francesco Gisotti, il relatore, Consigliere Pasquale Daddabbo, il Pubblico

Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Pierlorenzo

Campa, e gli Avv.ti Raffaele Irmici, Francesco Lozupone e Cristiano Fuduli per

i convenuti.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 4 luglio 2019, la Procura regionale ha

agito in giudizio nei confronti dei sig.ri Nicandro Di Salvia, Pietro Urbano

Mimmo e Arcangela Tardio - nella rispettiva qualità di Presidente, il primo, e

di componenti, gli altri due, del consiglio di amministrazione dell'Azienda

Pubblica di Servizi alla Persona "Dr. Vincenzo Zaccagnino" (di seguito solo

ASP) di San Nicandro Garganico (FG) - per sentirli condannare al pagamento,

in favore del predetto ente, della somma di euro 95.073,22, oltre accessori di

legge, da ripartirsi, in virtù di ciascun apporto causale, nella misura del 50%,

pari a 47.536,61 euro, a carico di Nicandro Di Salvia e nella misura del 25%

ciascuno, pari ad euro 23.768,31 ciascuno, a carico di Pietro Urbano Mimmo e



Arcangela Tardio.

Tale importo si riferisce, secondo l'impostazione accusatoria, al danno indiretto patito dalla predetta ASP in relazione all'ordinanza del Tribunale di Lucera, depositata il 22 gennaio 2013, che, valutata la deliberazione del C.d.A. dell'ASP n.28 del 6 ottobre 2012 - con la quale veniva disposto, con effetto immediato, la risoluzione del contratto e la decadenza dalla carica di direttore generale dell'Avv. Immacolata Panettieri - aveva ordinato, su ricorso di quest'ultima, di procedere alla reintegrazione nel rapporto di lavoro e nell'incarico di direttore generale e aveva condannato la stessa Azienda al pagamento delle spese di giudizio; ordinanza monocratica che veniva successivamente confermata, a seguito di reclamo dell'ASP, con ordinanza collegiale depositata il 9 luglio 2013.

Le voci di danno riconducibili, ad avviso della Procura regionale, alle statuizioni del Tribunale di Trani ed ammontanti complessivamente ad €. 95.073,22, sono:

- €. 2.294,97 (mandato n.159 del 6 maggio 2014) per spese legali in favore dell'Avv. Giuseppe Russo (difensore della Panettieri);

- €. 40.822,00 (mandato n.424 del 22 settembre 2015), €. 82,74 (mandato n.425 del 22 settembre 2015) ed €. 21.918,58 (mandato n.426 del 22 settembre 2015) per emolumenti alla Panettieri;

- €. 14.951,95 (mandato n.427 del 22 settembre 2015), €. 1.809,32 (mandato n.428 del 22 settembre 2015), €. 5.641,12 (mandato n.429 del 22 settembre 2015), €. 293,97 (mandato n.430 del 22 settembre 2015), €. 1.256,47 (mandato n.431 del 22 settembre 2015) ed €. 219,89 (mandato n.432 del 22 settembre 2015) per oneri previdenziali e assistenziali;

- €. 1.975,81 (mandato n.508 del 28 ottobre 2015) per interessi su retribuzioni



pregresse;

- €. 3.806,40 (mandato n.421 del 7 ottobre 2014) per compensi al difensore Avv.

Raffaele Irmici (legale dell'ASP).

Ha illustrato la Procura regionale che il Tribunale di Lucera aveva considerato

illegittimo il licenziamento disposto dall'Azienda atteso che, con immediata

successione cronologica, nella stessa seduta del 6 ottobre 2012, per i motivi

espressi nella relazione del presidente, il consiglio di amministrazione, dopo che

contestualmente si era proceduto ad individuare i criteri di valutazione, ad

applicare i suddetti criteri con esame del grado di raggiungimento degli obiettivi

e a valutare negativamente l'operato del direttore generale Panettieri, aveva

disposto, con effetto immediato, la risoluzione del contratto e la decadenza dalla

carica di costei. Il requirente ha inoltre evidenziato che il Tribunale di Lucera

aveva anche precisato che "sarebbe stato dunque necessario portare a

conoscenza della Panettieri la nota di valutazione del Presidente del 6/10/2012

e assicurarle un termine per far valere il diritto di difesa e replica" e, inoltre, che

"il diritto di difesa non è limitato alle sole ipotesi di procedimento disciplinare

ma anche di valutazione della gestione e dei risultati, tanto più in mancanza di

uno specifico regolamento" (nel giudizio l'Azienda aveva imputato alla

Panettieri la mancata approvazione del suddetto regolamento).

La Procura regionale dopo aver menzionato la documentazione acquisita - tra

cui anche la deliberazione del C.d.A. n. 40 del 16 settembre 2013 che

reintegrava la Panettieri in esecuzione di quanto disposto dal Giudice del lavoro

e la deliberazione del C.d.A. n.23 del 29 maggio 2014 relativa alla richiesta di

risarcimento della Panettieri - e evidenziato che in sede istruttoria l'ASP aveva

referito che, dopo le suddette ordinanze del Tribunale di Lucera, non risultava



svolta ulteriore attività giudiziaria, ha dedotto che l'illegittimo licenziamento della Panettieri, disposto dal consiglio di amministrazione dell'ASP con la censurata deliberazione n.28/2012, ha determinato il pagamento di spese legali e, soprattutto, di emolumenti, in favore della Panettieri, in assenza di una controprestazione lavorativa da parte della stessa perché illegittimamente licenziata.

La Procura regionale, considerando che di tale pregiudizio patrimoniale sopportato dall'Ente fossero responsabili, in via esclusiva, coloro che hanno adottato la deliberazione del C.d.A. n.28 del 6 ottobre 2012, ossia l'allora Presidente dell'ASP Nicandro Di Salvia e gli allora componenti del C.d.A. Pietro Urbano Mimmo e Arcangela Tardio, ha allegato di aver inoltrato a costoro appositi inviti a dedurre.

In merito alle argomentazioni difensive degli intimati il requirente ha sostenuto:

- l'irrilevanza del carattere provvisorio e non definitivo del provvedimento reso dal Tribunale di Lucera ex art.700 c.p.c., richiamando pronunce della Corte dei conti ove si afferma non essere necessaria la definitività della pronuncia alla base del danno indiretto ma solamente la certezza del danno che è data dal pagamento al terzo danneggiato, a prescindere dalla continuazione o meno del giudizio originario (Sez. I Appello, 26 settembre 2018, n.362);

- la sussistenza della colpa grave in quanto l'illegittimità dell'atto o, comunque, la sua idoneità ad arrecare un pregiudizio erariale era chiaramente percepibile anche da persona di media avvedutezza e la delicatezza della questione avrebbe inoltre dovuto indurre i componenti del consiglio di amministrazione ad una maggiore prudenza ed attenzione nella approvazione della deliberazione n. 28/2012, avvenuta in assenza di un contraddittorio con la dirigente interessata:



ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della colpa grave, non è necessaria l'effettiva consapevolezza, da parte dei soggetti agenti, del carattere anti giuridico della propria condotta, che comunque nel caso specifico non può affatto escludersi, essendo sufficiente il fatto che tali soggetti avrebbero dovuto esserne consapevoli con l'uso della diligenza minima loro richiesta nel caso specifico;

- la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti attesa la natura pubblica dell'ASP, confermata dal nome completo dell'Azienda stessa, ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, espressamente previsto dallo statuto e dall'art.15 della legge regionale n.15/2004;

- l'irrilevanza, ai fini della responsabilità amministrativa dei convenuti, sia dell'eventuale condanna dell'ex direttore generale per il reato di cui all'art.368 c.p., che riguarderebbe peraltro come persona offesa solo il Presidente dell'ASP, sia di una non dimostrata volontà della Panettieri di recare nocumento all'Azienda;

- la circostanza che i componenti del consiglio di amministrazione che hanno adottato la deliberazione contestata non fossero esperti di diritto non costituirebbe un elemento esimente o attenuante ma confermerebbe la gravità della colpa in quanto avrebbe dovuto indurre costoro ad una maggiore prudenza e, quindi, all'adozione dell'atto censurato solo a seguito di una adeguata istruttoria e, eventualmente, previa acquisizione di un parere legale;

- irrilevante sarebbe pure la circostanza che la Regione, in occasione di una attività ispettiva svolta poco tempo dopo l'adozione della deliberazione censurata, avesse acquisito conoscenza della stessa non essendo previsto un obbligo per la Regione medesima di avviare una procedura di annullamento



degli atti ritenuti illegittimi.

Così confutate le deduzioni presentate dagli intimati, la Procura regionale li ha convenuti in giudizio formulando la richiesta di condanna in precedenza riportata.

Il convenuto Nicandro Di Salvia si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'avv. Raffaele Irmici che ha depositato memoria di costituzione in data 12.11.2019.

Dopo una lunga premessa tesa ad evidenziare tutte le mancanze del direttore generale Panettieri in relazione alle varie vicende amministrative rientranti nella sfera di competenza della stessa e a sottolineare che, per contro, il subentrante direttore generale in un periodo di tempo assai limitato si era occupato efficacemente di numerose questioni lasciate in sospeso dalla Panettieri, ha eccepito quanto segue:

- il difetto di giurisdizione della Corte dei conti deducendo che le Aziende pubbliche di servizi alla persona non rientrano nel novero delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 31.3.2001, n. 165 e non impiegano "risorse finanziarie di natura pubblica";

- l'insussistenza di un danno conclamato e definitivo: da un lato il comma 6 dell'art. 669-octies c.p.c. esclude - per i provvedimenti emessi ex art. 700 c.p.c.

- l'imposizione di un termine perentorio per l'inizio della causa di merito, che, comunque, può essere avviata da "ciascuna parte", sicché nel caso di specie non essendo ancora trascorso il termine di prescrizione sarebbe ancora possibile introdurre la causa di merito; dall'altro il titolo giudiziale in questione derivante da una pronuncia a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. avrebbe perduto efficacia a causa della mancata proposizione, da parte dell'ex D.G., di un'azione ex art.



414 c.p.c., e ciò abiliterebbe la ASP Zaccagnino a ripetere dall'avv. Immacolata

Panettieri la somma corrisposta, da ritenersi indebito oggettivo.

- l'insussistenza dell'obbligo di avvio del procedimento in caso di valutazione negativa, ex artt. 32, comma 5, e 28 della L.R. 15 del 2004, art. 23, comma 5, dello Statuto della ASP Zaccagnino, artt. 3, comma 4, e 10 del contratto individuale di lavoro: la fiduciarità nel conferimento dell'incarico di direttore generale comporterebbe che tra la ASP e il D.G. si sarebbe instaurato non un rapporto di pubblico impiego bensì un rapporto avente ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale la cui disciplina prevede che il cliente (nel caso di specie l'ASP Zaccagnino) conserva il diritto di recesso *ad nutum*.

- la mancata adozione del Regolamento di valutazione della dirigenza era imputabile all'inerzia della stessa Panettieri e comunque la ASP aveva assicurato ampie garanzie partecipative in favore del D.G.: con nota prot. n. 488 del 28.3.2012, il Presidente del C.d.A. aveva contestato all'avv. Panettieri che la stessa "entro i sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio (avrebbe dovuto) presentare una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; l'avv. Panettieri, pur a conoscenza della Relazione del Presidente, agli atti, nulla rilevava in ordine alla decisione del C.d.A. di sottoporla a verifica e però il giorno prima comunicava che non avrebbe partecipato alla seduta consiliare in cui era all'ordine del giorno la sua valutazione; nel tempo erano stati trasmessi alla Panettieri una serie di atti, dettagliatamente riepilogati, con cui venivano contestate numerose mancanze.

- da quanto rilevato nei precedenti punti, unitamente alla circostanza che la Regione Puglia pur avendo acquisito in sede ispettiva la deliberazione di risoluzione del contratto nulla aveva eccepito, emergerebbe l'assenza di colpa



grave in capo al convenuto Di Salvia.

- l'Ente e, soprattutto, la comunità amministrata, vale a dire i bambini poveri e disagiati per i quali il fondatore aveva profuso denaro ed energie, hanno beneficiato, quasi contestualmente, della rimozione di un soggetto inadempiente e della nomina di un nuovo direttore generale che si era reso artefice di numerose iniziative sicché andrebbe tenuto conto dei benefici derivanti dalla rimozione dalla carica della Panettieri.

- l'errata quantificazione del danno in quanto, ad eccezione delle somme pagate dall'Ente il 6.5.2014 (€ 2.294,97), il 28.10.2015 (€ 1.975,81) ed il 7.10.2014 (€ 3.806,40) per complessivi € 8.077,18, tutti gli altri importi attengono a emolumenti che la ASP Zaccagnino avrebbe comunque pagato alla Panettieri, laddove in servizio.

- inesattezza della pretesa in danno nei confronti di Di Salvia Nicandro in quanto non vi sarebbero motivi per distinguere la sua posizione dagli altri componenti del C.d.A..

- il mancato riconoscimento della utilità del recesso e conseguente riduzione in misura significativa dell'addebito.

In base alle sopra sintetizzate eccezioni e deduzioni difensive il convenuto Di Salvia ha concluso chiedendo, in via istruttoria, di acquisire prova testimoniale e documentale e nel merito di respingere integralmente la domanda dell'attore pubblico, in quanto inammissibile e infondata, anche previo riconoscimento dei vantaggi conseguiti dall'Ente, ex art. 1, comma 1-bis, della L. 20/1994 ; in subordine, ha chiesto di ridurre l'ammontare della pretesa, sia in termini complessivi, che per la parte a sé addebitata; in ulteriore subordine, ha chiesto di riconoscere la utilità del recesso e ridurre in misura significativa l'addebito.



Il convenuto Pietro Urbano Mimmo si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'avv. Francesco Lozupone che ha depositato apposita memoria in data 14.11.2019.

Al pari del convenuto Di Salvia ha preliminarmente narrato delle inadempienze e dei ritardi attribuibili al direttore generale nell'ambito della trattazione delle varie questioni rilevanti per l'ASP Zaccagnino. Ha poi rappresentato che i corrispondenti addebiti, cristallizzati nella relazione del presidente del consiglio di amministrazione, erano stati contestati al direttore generale nella seduta del C.d.A. del 25.07.2012, seduta sospesa al fine di avere un confronto con il direttore generale Panettieri, la quale però negava ogni addebito, sicché la valutazione della stessa veniva nuovamente posta all'ordine del giorno nella seduta del 6 ottobre 2012.

Dopo aver richiamato l'esito dell'azione ex art. 700 c.p.c., promossa dalla Panettieri e gli atti amministrativi intervenuti successivamente, il convenuto, in merito alle contestazioni formulate dalla Procura regionale, ha dedotto l'assenza di alcun comportamento illecito causativo di danno per i seguenti motivi:

- il Tribunale di Lucera, con ordinanza di reintegra del 22.01.2013, confermata dall'ordinanza del 09.07.2013 resa all'esito del reclamo interposto dall'ASP Zaccagnino, avrebbe erroneamente ritenuto applicabile nel caso di specie la disciplina relativa ai rapporti di lavoro subordinati mentre come avviene nell'alta dirigenza delle ASL o per i dirigenti generali degli enti locali, anche il rapporto instaurato con la Panettieri era regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato al quale andavano applicate le norme sul lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 e ss. c.c. sicché il consiglio di amministrazione, attese le peculiarità del rapporto di lavoro in questione,



aveva correttamente ritenuto che lo stesso fosse suscettibile di recesso attese

le gravi inadempienze poste in essere dall'avv. Panettieri;

- contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Lucera, la Panettieri era

stata messa nelle condizioni di difendersi sebbene il suo rapporto di lavoro

di dirigente apicale non prevedesse formalità in tal senso;

- la nullità o annullabilità del contratto in quanto il direttore generale Panettieri

aveva conservato la sua iscrizione all'ordine degli Avvocati di Foggia e

pertanto aveva gravemente violato le disposizioni previste dal contratto di

assunzione nonché dalla L. 15/04 e dallo Statuto della Azienda, che

prevedevano l'incompatibilità con qualsiasi altra attività lavorativa,

autonoma o subordinata;

- anche se il rapporto di lavoro del Direttore Generale fosse configurabile, così

come affermato dal Tribunale del Lavoro, quale rapporto di lavoro

subordinato, trattandosi di incarico fiduciario di dirigente apicale, la mancata

osservanza della procedura avrebbe potuto comportare esclusivamente la

corresponsione di una indennità risarcitoria e mai la reintegra, come

erroneamente disposta dal Tribunale;

- attesa la controvertibilità delle decisioni assunte dal Tribunale di Lucera,

trattandosi di un settore di attività amministrativa la cui normativa da

applicare era oggetto di incertezze interpretative, in mancanza di un

consolidato orientamento giurisprudenziale che indichi una precisa linea di

condotta agli operatori, non è ravvisabile alcuna colpa grave nel

comportamento dell'agente che abbia assunto comportamenti non conformi

alla predetta normativa.

In base a tali deduzioni difensive anche il convenuto Mimmo ha chiesto, in via



principale, di dichiarare inammissibile e comunque rigettare per infondatezza la domanda proposta dalla Procura attrice; in subordine, di ridurre l'addebito posto a suo carico nell'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione.

La convenuta Arcangela Tardio si è costituita in giudizio con il patrocinio dell'avv. Cristiano Fuduli che ha depositato apposita comparsa in data 14 novembre 2019.

La convenuta ha eccepito preliminarmente:

- il difetto di giurisdizione sia perché ha fatto parte del consiglio di amministrazione dell'ASP quale soggetto privato e non era un pubblico dipendente, sia perché gli esborsi effettuati non sono avvenuti con denaro pubblico, ma attingendo integralmente al patrimonio dell'Ente che è un ente economico con bilancio di esclusiva natura privatistica e che per legge gode di totale autonomia "statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica";

- l'intervenuta prescrizione dell'unico danno erariale ipoteticamente nascente dalla soccombenza nella causa civile, ossia quello relativo alle spese legali: queste erano state liquidate con l'ordinanza del Giudice del Lavoro depositata il 22 Gennaio 2013 e pagate con mandato n. 159 del 6 Maggio 2014 mentre l'invito a dedurre sarebbe stato notificato oltre il quinquennio.

Nel merito la convenuta Tardio ha anch'essa evidenziato che l'ordinanza cautelare del Giudice del Lavoro di Lucera e quella confermativa del Collegio resa in sede di reclamo non sono in alcun modo vincolanti per la Corte dei conti, non essendo idonee ad assumere autorità di cosa giudicata ex art. 2909 c.c. e 669 *octies* c.p.c.: tali pronunce sono state poi espressamente contestate per gli stessi motivi esplicitati dagli altri convenuti, ossia:

- l'avv. Panettieri conosceva almeno dal luglio 2012 tutti gli addebiti che il



presidente del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, comma

5, della Legge regionale n. 15/2004, le aveva mosso nella sua relazione,

predisposta a luglio 2012 in occasione del primo C.d.A. che venne rinviato;

- non si sarebbe attuato un licenziamento c.d. "disciplinare" ma una risoluzione per giusta causa di un dirigente apicale, come previsto ai sensi dell'articolo 2119 c.c., che ben consentiva il licenziamento *ad nutum* del dirigente.

In ogni caso, l'incertezza giurisprudenziale sul punto rileverebbe al fine di escludere l'elemento psicologico della responsabilità amministrativa così come la sussistenza di fondati motivi di merito per l'allontanamento della Panettieri disposto dal C.d.A., di cui la Tardio, al pari degli altri convenuti, ha dato ampia rappresentazione.

La convenuta ha anche eccepito l'insussistenza del nesso di causalità tra il presunto danno contabile e la delibera 28/2012 evidenziando la circostanza che le ordinanze del Tribunale del Lavoro avevano ordinato esclusivamente il reintegro della direttrice generale, senza condannare l'amministrazione ad alcun esborso pecuniario, ad eccezione della refusione delle spese legali della prima fase (ossia 1.800 euro oltre accessori di legge, per un importo pari ad euro 2.294,97), rigettando il ricorso della Panettieri sul punto della richiesta di risarcimento del danno; al più potrebbe configurarsi un nesso causale rispetto all'esborso relativo al periodo dal 6 Ottobre 2012 al 22 Gennaio 2013, data del deposito dell'ordinanza di reintegro; decisione che, in realtà, non sarebbe stata eseguita subito solo per inerzia ed assenza di interesse della ricorrente nel ritornare alle proprie funzioni.

Inoltre, la convenuta ha eccepito l'assenza anche della colpa grave evidenziando



che era una consigliera politica di minoranza, in possesso di un diploma di scuola secondaria e del tutto priva di nozioni giuridiche, spinta solo dall'impellente necessità di interesse generale di allontanare un Direttore generale che male aveva operato per l'Istituzione a favore dei minori e dei poveri.

In base a tali eccezioni e deduzioni la convenuta ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e comunque la prescrizione dell'asserito danno erariale indiretto; nel merito di rigettare la domanda risarcitoria ed in subordine di ritenere il danno indiretto esclusivamente pari ad euro 2.294,97, ossia alle spese di giudizio liquidate nell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. dal Tribunale di Lucera ed in ogni caso, di procedere alla riduzione massima dell'importo dell'addebito contestato.

All'udienza di discussione dell'8 ottobre 2020 il pubblico ministero ha confermato le argomentazioni e conclusioni contenute nell'atto di citazione mentre i difensori dei convenuti hanno illustrato diffusamente i propri scritti difensivi ed hanno concluso insistendo per le conclusioni ivi rassegnate.

Il giudizio, all'esito della discussione, è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio riguarda la responsabilità amministrativa contestata ai componenti del consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona (ASP) "dr. Vincenzo Zaccagnino" di San Nicandro Garganico, in relazione ad esborsi di somme di denaro che configurano, ad avviso della Procura regionale, un danno indiretto derivante da pronunce emesse dal Tribunale di Lucera a seguito di ricorso proposto dal direttore generale, avv. Panettieri, avverso la risoluzione del rapporto di lavoro con l'Azienda, disposta con delibera n. 28 del 6 ottobre 2012.



2. Preliminarmente occorre verificare la sussistenza della giurisdizione di questa

Corte dei conti anche in considerazione delle espresse eccezioni in tal senso

formulate dai convenuti Di Salvia e Tardio.

Ai fini dell'esame della questione è necessario inquadrare la disciplina

legislativa concernente le Aziende Pubbliche dei Servizi alla Persona.

L'art. 10 della legge n. 328 dell'8 novembre 2000, "*Legge quadro per la*

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ha delegato il

Governo ad emanare un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17

luglio 1890, n. 6972, fissando alcuni principi e criteri direttivi. Per ciò che

interessa in questa sede, si stabiliva che il decreto legislativo dovesse prevedere,

nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica

delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione,

assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica,

compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica.

Il D. Lgs. n. 207 del 4 aprile 2001 ha dato attuazione alla delega prevista dalla

legge 328/2000 e l'art. 5 ha stabilito che "*Le istituzioni che svolgono*

direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a

trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona e ad adeguare i propri

statuti alle previsioni del presente capo entro due anni dall'entrata in vigore del

presente decreto legislativo. Sono escluse da tale obbligo le istituzioni nei

confronti delle quali siano accertate le caratteristiche di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, recante: «Direttiva alle regioni

in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle



istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale», o per le quali ricorrano le altre ipotesi previste dal presente decreto legislativo”.

Inoltre, va sottolineato che l’art. 6, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 207/2011 prevede che *“L'azienda pubblica di servizi alla persona non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti”.*

La legge regionale della Puglia n. 15 del 30 settembre 2004, recante la *“Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone”* ha poi previsto che tutte le ex IPAB, in possesso dei requisiti previsti dalla stessa legge per le rispettive tipologie, sono trasformate, fermo restando l'esclusione di fini di lucro, in a) aziende pubbliche di servizi alla persona o b) persone giuridiche di diritto privato.

La legge regionale ha disciplinato, inoltre, il procedimento per la trasformazione che prende l’avvio con la presentazione alla Regione, da parte dei competenti organi statutari delle istituzioni che intendono ottenere la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, di una formale e motivata deliberazione di trasformazione e della proposta di approvazione dello Statuto, adeguato al nuovo assetto istituzionale.

La legge regionale ha inoltre stabilito dei requisiti per accedere alla trasformazione in azienda quali: il perseguimento dei fini statutari in ambito socio-assistenziale negli ultimi anni; una capacità patrimoniale non inferiore a



euro 500 mila e in ogni caso congrua al perseguimento dei fini statutari di natura

socio-assistenziale; un volume di bilancio non inferiore a euro 250 mila.

L'art. 15 della legge regionale ribadisce, infine, quanto già previsto dall'art. 6,

comma 1, del D. Lgs. n. 2007/2001 circa la personalità giuridica di diritto

pubblico con finalità socio-assistenziali delle Aziende pubbliche di servizi alla

persona.

Il quadro normativo di riferimento appena descritto depone per la sicura

inclusione di tali Aziende pubbliche nell'ambito degli enti pubblici di cui all'art.

1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-

01-2017, n. 58 e richiami ivi contenuti).

Nel caso di specie la rilevanza pubblicistica dell'attività assistenziale svolta e il

riconoscimento *ex lege* della natura pubblica dell'Azienda, unitamente

all'effettiva intervenuta trasformazione della Fondazione "Zaccagnino", già

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, in Azienda pubblica dei

Servizi alla Persona, rendono influente la circostanza, evidenziata dai predetti

convenuti, che la stessa non si avvalga di entrate pubbliche e che svolga la sua

attività con ampia autonomia.

La mancata acquisizione di risorse pubbliche è invero irrilevante posto che la

stessa qualificazione pubblica dell'Ente comporta l'assoggettamento alle regole

di sana ed efficace azione amministrativa contabile con ogni conseguenza di

legge anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa.

Gli amministratori di tali Aziende, sono assoggettati, perciò, al pari dei

dipendenti, alla responsabilità amministrativa come disciplinata dall'art. 1 della

legge 20/1994 essendo anche in questo caso influente la provenienza degli

stessi e la natura dell'ente che ha effettuato la designazione alla rispettiva carica.



Sussiste, dunque, la giurisdizione di questa Corte in ordine alla responsabilità amministrativa imputata dalla Procura regionale ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Azienda dei Servizi alla Persona "Zaccagnino" di Lucera.

3. Nel merito vanno verificati gli elementi della responsabilità amministrativa imputata ai convenuti.

3.a La Procura regionale ha ritenuto dannosi i seguenti esborsi sopportati dall'Azienda pubblica, per un importo complessivo di €. 95.073,22, configurandoli quali danni indiretti derivanti dalla pronuncia di condanna del Tribunale di Trani e collegandoli all'adozione della deliberazione del consiglio di amministrazione n. 28 del 6 ottobre 2012: €. 2.294,97 per spese legali in favore dell'Avv. Giuseppe Russo, difensore della Panettieri; €. 62.823,32 per emolumenti alla Panettieri; €. 24.172,72 per oneri previdenziali e assistenziali; €. 1.975,81 per interessi su retribuzioni pregresse; €. 3.806,40 per spese legali all'Avv. Raffaele Irmici, legale dell'ASP.

Ad avviso del Collegio la maggior parte delle predette poste di danno non sono da inquadrare nell'ambito del c.d. danno indiretto in quanto solo alcune si collegano alla condanna dell'Ente disposta con le pronunce del Tribunale di Trani.

In proposito va evidenziato che il direttore generale Panettieri proponeva ricorso cautelare - ex artt. 669*bis* e 700 c.p.c. contestando la risoluzione del contratto, disposta dal consiglio di amministrazione della ASP "Zaccagnino" con la deliberazione n. 28 del 6.10.2012 e chiedendo la reintegra nel posto di lavoro ed il risarcimento dei danni corrispondenti alle retribuzioni non percepite dalla data della risoluzione a quella delle effettiva reintegrazione, con accessori di legge e conseguente regolarizzazione della posizione previdenziale.



Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lucera, con ordinanza monocratica depositata in data 22 gennaio 2013, ordinava la reintegrazione della ricorrente nel rapporto di lavoro e nell'incarico di Direttore generale, rigettava per il resto il ricorso non ritenendo configurarsi in relazione alla richiesta risarcitoria il presupposto del *periculum in mora* e condannava l'Azienda resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €. 1.800.

A seguito del reclamo proposto dall'Azienda pubblica di che trattasi, la pronuncia del giudice monocratico veniva confermata dal Tribunale di Lucera, in composizione collegiale, con ordinanza n. 173/2013, depositata in data 9.7.2013.

Ciò premesso va, quindi, rilevato che - in disparte la questione, su cui ha pure insistito il difensore del convenuto Di Salvia, circa la sopravvenuta inefficacia del provvedimento d'urgenza e cautelare emesso dal Giudice del Lavoro di Lucera, per non essere mai stato avviato il giudizio di merito - le spese che l'Azienda ha dovuto sopportare in conseguenza delle pronunce del giudice (sia in sede monocratica che collegiale) risultano essere soltanto quelle riferite al pagamento delle spese di giudizio a favore del difensore di controparte (€. 2.294,97) e quelle per il pagamento del proprio difensore (€. 3.806,40).

Invero, gli ulteriori esborsi per gli emolumenti alla Panettieri (€. 62.823,32), oneri previdenziali e assistenziali (€. 24.172,72) e per interessi su tali emolumenti (€. 1.975,81) sono stati riconosciuti dalla Azienda, seppure a seguito della esplicita richiesta del difensore della Panettieri stessa, in assenza di un titolo giudiziale, nemmeno provvisorio.

Deve, però, osservarsi che indipendentemente dalla configurazione giuridica quale danno indiretto anche gli appena menzionati esborsi per il pagamento alla



Panettieri degli emolumenti, oneri riflessi ed interessi, costituiscono - contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti - sicuro danno finanziario per l'Azienda trattandosi di spesa non correlata alla prestazione dell'attività lavorativa da parte del predetto direttore generale Panettieri.

Il difensore del convenuto Di Salvia, nel sostenere la perdita di efficacia del provvedimento cautelare pronunciato dal Giudice del Lavoro di Lucera e la possibilità di intraprendere un giudizio di merito entro il termine di prescrizione decorrente dalla reintegra nel posto di lavoro della stessa, ha sostenuto l'insussistenza di un danno erariale conclamato e definitivo potendo l'instaurando giudizio di merito concludersi per la condanna della Panettieri al rimborso di quanto percepito.

L'assunto, pur suggestivo, appare irrilevante ai fini del presente giudizio in quanto all'attualità l'esborso è già intervenuto; non è stato dimostrato che l'Azienda abbia intrapreso ulteriori iniziative giudiziarie, né è possibile censurare in questa sede la decisione del Giudice del Lavoro di Lucera che ha ritenuto applicabile la disciplina prevista per il contratto di lavoro subordinato dei dirigenti pubblici anziché quella sul recesso del contratto di prestazione di opera intellettuale prevista dall'art. 2237 cod. civ., come pretendono i difensori dei convenuti..

Peraltro, tale assunto contraddice pure il parere reso dallo stesso difensore del Di Salvia, nella precedente veste di legale dell'ASP in occasione del contenzioso con la Panettieri, allorquando non rappresentò l'opportunità di intraprendere il giudizio di merito per ottenere una pronuncia favorevole all'Azienda di segno opposto a quelle rese in sede cautelare.

La questione della possibilità di intraprendere un futuro giudizio in danno della



Panettieri risulta comunque solo parzialmente rilevante in questa sede posto che a livello causale il pagamento degli emolumenti pregressi per il periodo di mancata prestazione lavorativa della Panettieri, come si dirà a breve, è riconducibile solo in parte al recesso disposto con la deliberazione n. 28 del 6.10.2012; d'altronde laddove l'Ente avesse voluto intraprendere un giudizio di merito l'avrebbe senz'altro fatto allorquando la Panettieri, tramite il proprio legale, reclamava le competenze arretrate.

In ogni caso, qualora entro il termine di prescrizione indicato dal difensore del Di Salvia l'Azienda intraprenda un giudizio per il recupero delle somme corrisposte alla Panettieri e lo stesso abbia esito favorevole è evidente che gli odierni convenuti potranno chiedere il rimborso all'Ente nei limiti degli importi di condanna disposta con la presente sentenza.

A completamento dell'esame dell'individuazione del danno finanziario patito dall'ASP nella vicenda di cui trattasi va disattesa l'eccezione di prescrizione della posta riguardante il pagamento dei compensi al difensore della Panettieri (€ 2.294,97) in quanto tra la data di effettivo esborso (mandato di pagamento del 6 maggio 2014) e quella della notifica dell'invito a dedurre con contestuale costituzione in mora (24 aprile 2019) risultano decorsi meno di cinque anni.

3.b Appurata la sussistenza del danno complessivamente azionato dalla Procura regionale, va ora verificato se anche gli esborsi riferiti agli emolumenti pagati alla Panettieri siano riconducibili sotto il profilo causale a quanto disposto con la deliberazione n. 28/2012, la cui adozione il requirente ha contestato ai convenuti.

In proposito va rimarcato che le pronunce giudiziali emesse a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro disposto con la predetta deliberazione si sono



limitate ad ordinare il reintegro nel posto di lavoro mentre il pagamento degli emolumenti alla Panettieri per il periodo di mancata attività lavorativa è stato disposto in esecuzione della successiva deliberazione n. 26 del 9.6.2015 (adottata peraltro con la presenza anche di un quarto componente del consiglio di amministrazione). Con tale successivo provvedimento, che si basa sul parere espresso con nota del 17.11.2014 dal legale dell'Ente (a seguito dell'incarico di assistenza, affidato con precedente deliberazione n. 23 del 29.5.2014, per valutare i provvedimenti da adottare e l'eventuale transazione al fine di evitare l'insorgere di una nuova controversia), si dava mandato al subentrato direttore generale ed al responsabile del settore finanziario di liquidare le competenze, comprensive di oneri riflessi ed interessi all'avv. Panettieri per il periodo dal 7.10.2012 al 16.9.2013, data quest'ultima di reintegrazione nell'incarico di direttore generale.

Da quanto sopra evidenziato emerge, quindi, non solo che la configurazione dell'intero pregiudizio finanziario quale ipotesi di danno indiretto non sia corretta, essendosi concluso il giudizio cautelare e d'urgenza tra l'Azienda e la cessata dirigente Panettieri con la declaratoria di illegittimità della disposta risoluzione anticipata del rapporto di lavoro senza alcuna condanna al risarcimento, ma anche che il danno complessivamente contestato dalla Procura regionale non è tutto collegabile causalmente all'illegittimo recesso dal contratto di lavoro con il direttore generale Panettieri.

La parte di danno riguardante gli emolumenti ed accessori riferibili all'intervallo temporale che va dalla data di deposito dell'ordinanza cautelare monocratica (22.1.2013) a quella di effettiva reintegra nell'incarico della Panettieri (17.9.2013) non è, infatti, riconducibile all'illegittimo licenziamento disposto



con la deliberazione n. 28 del 6.10.2012 ma al ritardo con cui l'Ente ha dato esecuzione al provvedimento cautelare stesso; circostanza questa, però, non contestata dalla Procura regionale agli odierni convenuti.

Dalla lettura degli atti di causa, in particolare le due ordinanze emesse dal Tribunale di Lucera (prima in composizione monocratica e poi collegiale) risulta che la prima pronuncia è stata oggetto di reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. ma che alcun provvedimento di sospensione della stessa è stato emesso in pendenza di reclamo.

Ciò comporta sotto il profilo causale che il dannoso aggravio di spese riconducibili all'adozione della deliberazione n. 28/2012 riguarda, oltre al pagamento dei compensi al legale dell'ASP ed a quello di controparte, la quota di emolumenti, oneri riflessi ed interessi pagati alla Panettieri per solo una parte del periodo in cui la stessa non ha prestato attività lavorativa ed esattamente per il periodo che va dal 7 ottobre 2012 al 22 gennaio 2013 (circa 3 mesi e mezzo).

Considerata la spesa complessiva di €. 88.971,85 (€. 62.823,32 per emolumenti, €. 24.172,72 per oneri previdenziali e assistenziali ed €. 1.975,81 per interessi) per l'intero periodo di assenza della Panettieri durato 344 giorni (dal 7.10.2012 al 16.9.2013), proporzionalmente per il predetto periodo di assenza di 108 giorni (dal 7.10.2012 al 22.1.2013) la spesa riconducibile causalmente all'adozione della predetta deliberazione n. 28/2012 ammonta ad €. 27.933,02.

In definitiva il danno riconducibile alla sola condotta contestata dalla Procura regionale agli odierni convenuti, ossia l'adozione della deliberazione del C.d.A. dell'ASP n. 28 del 6.10.2012, risulta pari ad €. 6.101,37 (€. 2.294,97+€. 3.806,40) per compensi dei difensori ed €. 27.933,02 per pagamento di parte degli emolumenti alla Panettieri (oltre oneri riflessi ed interessi) per un totale di



€. 34.034,39.

3.c Il requirente ha imputato ai componenti del consiglio di amministrazione, che hanno adottato la deliberazione n. 28 del 6.10.2012, una condotta gravemente colposa per aver arbitrariamente licenziato la Panettieri, in assenza di un contraddittorio con l'interessata: si contesta loro di aver approvato la deliberazione su una questione particolarmente delicata (ritenendo non necessaria l'acquisizione del parere del direttore generale stesso e del responsabile del II settore) senza adeguata istruttoria e senza l'eventuale acquisizione di un parere legale nell'ipotesi in cui avessero ritenuto di non avere sufficienti conoscenze in campo di diritto.

Reputa il Collegio che dall'esame complessivo della vicenda emergano effettivamente profili di grave colpevolezza a carico degli odierni convenuti.

Il Giudice del Lavoro ha sottolineato l'illegittimo recesso dell'Azienda dal rapporto di lavoro con il Direttore Generale Panettieri motivando che *“non risulta effettuata alcuna preventiva contestazione degli addebiti e, soprattutto, non si è mai provveduto a realizzare un momento di reale instaurazione del contraddittorio per consentire a parte ricorrente di rispondere agli addebiti che alla stessa venivano contestati”* (ordinanza monocratica) ed ancora, che *“il diritto di difesa non è limitato alle sole ipotesi di procedimento disciplinare ma anche di valutazione della gestione e dei risultati, tanto più in mancanza di uno specifico regolamento”* ed inoltre che *“il macroscopico difetto procedimentale rende annullabile il provvedimento di risoluzione unilaterale”* (ordinanza collegiale).

Il giudice del lavoro è giunto a tali conclusioni sulla base della giurisprudenza costituzionale che con riferimento alla disciplina della dirigenza pubblica ha da



tempo chiarito che *“l’applicabilità al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti delle disposizioni previste dal codice di procedura civile comporta non già che la pubblica amministrazione possa liberamente recedere dal rapporto stesso, ma semplicemente che la valutazione dell’idoneità professionale del dirigente è affidata a criteri e a procedure di carattere oggettivo - assistite da un’ampia pubblicità e dalla garanzia del contraddittorio - a conclusione delle quali soltanto può essere esercitato il recesso”* (Sent. n. 313/1996).

Orbene i principi affermati già da tempo dalla giurisprudenza corrispondono peraltro ai criteri di buon senso che qualsiasi amministratore pubblico dovrebbe seguire nel caso voglia disporre la cessazione anticipata di un rapporto di lavoro di un dirigente.

È evidente, infatti, che corrisponde ad un principio di civiltà giuridica prima ancora che di diritto quello di consentire al dipendente ed a maggior ragione al dirigente di cui si lamenta la bontà dell’operato di produrre le proprie giustificazioni prima di adottare provvedimenti incidenti sulla prosecuzione del rapporto.

Nella specie, poi, non può condividersi quanto dedotto dai convenuti, ossia che il contraddittorio con la Panettieri sarebbe stato attivato sin dal luglio 2012 allorquando era stata già posta all’ordine del giorno del consiglio di amministrazione la valutazione del Direttore generale: invero la personale e formale contestazione del mancato raggiungimento di obiettivi non può essere confusa con la conoscenza, in qualità di Direttore generale, del contenuto delle proposte di deliberazioni poste all’ordine del giorno della seduta di luglio 2012 e del 6 ottobre 2012 in quanto una tale situazione non è minimamente equiparabile alla corretta procedura da osservare per il caso di contestazione di



addebiti al dirigente.

D'altra parte, la assoluta superficialità con cui il consiglio di amministrazione nella seduta del 6 ottobre 2012 ha disposto la rimozione della Panettieri dall'incarico di direttore generale emerge anche dal fatto che i componenti dell'organo hanno proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza nemmeno premurarsi di effettuare una previa istruttoria, come ha stigmatizzato il requirente e come previsto dal CCNL area dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali alla cui disciplina rinviava l'art. 8 del contratto di lavoro stipulato con la Panettieri. Ed infatti l'art. 3 del CCNL del 22.2.2010 prevedeva che il provvedimento di recesso per responsabilità dirigenziale dovesse essere preceduto a livello istruttorio, proprio da un'apposita contestazione scritta degli addebiti con convocazione del dirigente.

In definitiva la risoluzione del rapporto di lavoro in assenza di un previo contraddittorio si poneva in contrasto sia con i basilari principi di diritto e di civiltà giuridica che con i criteri previsti dalla contrattazione collettiva che regolavano l'istruttoria del procedimento per far valere la responsabilità dirigenziale.

L'adozione della deliberazione del consiglio di amministrazione che ha disposto la risoluzione del rapporto di lavoro della Panettieri in violazione dei predetti principi e criteri generali depone per la grave colpevolezza degli odierni convenuti, Presidente e componenti del predetto organo.

4. Circa la quantificazione del danno da imputare a costoro reputa il Collegio che alcune situazioni di seguito elencate depongono per l'esercizio del potere riduttivo:

- la circostanza che le doglianze circa l'attività svolta dalla Panettieri fossero



oggetto di dettagliata relazione da parte del Presidente dell'ASP;

- l'assenza di apposito regolamento che avrebbe dovuto disciplinare gli strumenti di controllo interno per la valutazione della dirigenza;

- l'assenza nel contratto di lavoro della Panettieri di una espressa disciplina del procedimento da attuare per giungere alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso di valutazione negativa.

Tenuto conto di quanto appena evidenziato reputa la Sezione che il danno complessivo sopra quantificato, come riconducibile alla contestata condotta gravemente colposa esplicitasi nell'adozione della deliberazione n. 28 del 6.10.2012 (34.034,39), debba essere imputato ai convenuti nella ridotta complessiva misura di €. 20.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria.

Circa il riparto di tale danno tra i convenuti appare condivisibile il criterio indicato dalla Procura regionale che addebita la metà al Di Salvia in qualità di Presidente dell'ASP ed un quarto ciascuno agli altri convenuti, Mimmo e Tardio in qualità di componenti del C.d.A. dell'Azienda.

È corretto, infatti, addossare una maggior quota di danno al convenuto Di Salvia in quanto costui ha posto in essere l'iniziativa che ha portato alla risoluzione *ad nutum* del rapporto di lavoro predisponendo una relazione con cui ha accorpato obiettivi, risultati, criteri di valutazione e proposta di risoluzione del rapporto di lavoro senza farsi carico di proporre al consiglio di amministrazione una previa notifica della relazione stessa alla Panettieri per ottenere le eventuali formali giustificazioni sul proprio operato.

In definitiva il convenuto Di Salvia va condannato al risarcimento del danno nei confronti dell'ASP nella misura di €. 10.000,00 mentre i convenuti Mimmo e Tardio devono essere condannati al risarcimento del danno nei limiti di €.



G. 35210

5.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 35210

del registro di segreteria.

CONDANNA

i convenuti Nicandro Di Salvia, Pietro Urbano Mimmo e Arcangela Tardio al

risarcimento del danno di €. 20.000,00 in favore dell'Azienda dei Servizi alla

Persona “de. Vincenzo Zaccagnino” di San Nicandro Garganico, posta a carico

del primo per euro 10.000,00 (diecimila/00) ed a carico degli altri per euro

5.000,00 (cinquemila/00) ciascuno.

Condanna, altresì, i convenuti, nella stessa proporzione sopra indicata, al

pagamento delle spese di giudizio, quali liquidate dalle Segreteria con nota in

calce.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2020.

Estensore

Presidente

f.to Pasquale Daddabbo

f.to Francesco Paolo Romanelli

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di

giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 224,00.

Depositata in segreteria il 13/11/2020

Il Funzionario

(f.to Dott. Francesco Gisotti)